

STATUTO
SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA

ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Società Italiana di Teoria critica".

L'Associazione ha sede in Roma, alla Via Carlo Fea n.2 ed ha facoltà di istituire sedi distaccate in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede su indicata.

ARTICOLO 2: Scopo

L'Associazione:

- è apartitica e aconfessionale;
- rispetta il principio di democraticità interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione opera senza alcuno scopo di lucro al fine di promuovere iniziative culturali concernenti lo studio dei fenomeni sociali, politici e culturali della modernità e dell'età contemporanea con riferimento alla tradizione della filosofia critica, anche secondo prospettive interdisciplinari, dentro e fuori l'Università, tra gli Associati e nella Associazione, nel pieno rispetto della libertà e della individualità di ciascuno.

Per perseguire questi scopi, l'Associazione, potendo avvalersi anche della collaborazione di persone fisiche, ovvero Istituzioni ed Enti pubblici o privati qualificati, opererà principalmente attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: organizzazione di gruppi di studio, incontri, dibattiti, seminari, summer schools, convegni e ricerche; attivazione e cura diretta e/o indiretta di testi e/o pubblicazioni periodiche, quali riviste, studi, ricerche e materiale informativo, sia su supporto cartaceo che informatico, purché non contrari alla natura dell'Associazione e agli scopi della medesima.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti utili al raggiungimento dei fini sopra indicati, compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo di sedi esterne a quella dell'Associazione. Potrà partecipare ad altre Associazioni o Enti culturali e potrà dare assistenza ai propri Associati. L'Associazione opererà per il perseguimento esclusivo delle finalità suesposte, essendo espressamente preclusa ogni attività rivolta a finalità diverse e incompatibili con le stesse.

ARTICOLO 3: Durata, scioglimento, liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, adottata dalla maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 4: Associati

Gli Associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Le categorie degli Associati sono: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Appartengono alla categoria dei fondatori gli Associati indicati nell'Atto Costitutivo; gli Associati di tale categoria sono tenuti annualmente a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alla categoria degli Associati ordinari le persone o gli Enti (in persona dei loro rappresentanti legali) che aderiscono all'Associazione; gli Associati di tale categoria sono tenuti a versare annualmente le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alla categoria degli Associati sostenitori le persone o gli Enti (in persona dei loro rappresentanti legali) che concorrano al sostegno e al progresso dell'Associazione sia con l'erogazione di somme a titolo di contributo straordinario, sia collaborando alle attività dell'Associazione.

Appartengono alla categoria degli Associati onorari le persone o gli Enti (in persona dei loro rappresentanti legali) che si siano distinti per la condivisione degli intenti dell'Associazione o che abbiano fornito un apporto rilevante alle tematiche di interesse dell'Associazione. Gli Associati onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento delle quote annuali. Gli Associati onorari possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda da indirizzare al Consiglio Direttivo.

L'acquisizione dello status di Associato, sia ordinario che sostenitore, è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di gravi violazioni dello Statuto, dichiarare la decadenza di una persona o Ente dallo status di Associato e la sua espulsione dall'Associazione. La relativa deliberazione è adottata con il voto della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e la trattazione dell'adozione della misura espulsiva sia stata inserita nell'ordine del giorno del Consiglio stesso. La decisione è appellabile dinanzi all'Assemblea degli Associati; la trattazione dell'appello deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea, la cui deliberazione è valida alla condizione che sia intervenuta la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

L'espulsione di un Associato può essere revocata dal Consiglio Direttivo, purché la trattazione della revoca della misura espulsiva sia stata inserita nell'ordine del giorno e sia intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

ARTICOLO 5: Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati godono del diritto di partecipare all'Assemblea. Il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo spettano ai soli Associati fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati ordinari si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni Anno Sociale, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a versare, all'atto dell'ammissione e successivamente ogni anno, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Nessun Associato può utilizzare a titolo personale e in qualsiasi sede il nome dell'Associazione.

Lo status di Associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione, secondo la procedura di cui al precedente art. 4.

L'Associato non potrà ottenere la restituzione dei contributi e delle quote versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6: Patrimonio

Il fondo comune e il patrimonio iniziale dell'Associazione sono costituiti dai conferimenti di beni e di denaro effettuati dagli Associati fondatori di cui all'Atto Costitutivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni trasferiti all'Associazione dagli Associati o che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per elargizione o contributo da parte di Enti pubblici o privati ovvero acquisiti dall'Associazione utilizzando le proprie disponibilità, che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio per le finalità di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 7: Gestione delle entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi degli Associati, sia periodici, sia straordinari e occasionali;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari che ad essa pervenga da qualsiasi Ente pubblico o privato.

Gli eventuali avanzi attivi delle gestioni annuali dovranno essere reinvestiti a favore delle attività dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Nessuna carica è retribuita.

E' consentito dimettersi da qualsiasi carica in qualsiasi momento, dandone notizia al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima; la carica sarà reintegrata dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza successiva.

ARTICOLO 9: Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati di tutte le categorie; si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Hanno diritto di voto gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative, ai quali spetta:

- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la deliberazione sull'ammontare della quota associativa annua;
- la formulazione di proposte al Consiglio Direttivo sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e sia compatibile con i fini statutari;
- la formulazione di proposte al Consiglio Direttivo sugli ulteriori argomenti che gli altri Organi dell'Associazione o i singoli Associati ritengano di sottoporle;
- la deliberazione a maggioranza dei due terzi degli Associati fondatori, ordinari e sostenitori sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto;
- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dei beni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta appaia opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Associati o dal Tesoriere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione prefissa l'adunanza in seconda convocazione, che può avere luogo decorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima, e contiene l'ordine del giorno. Salvo casi straordinari, la convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei almeno sette giorni prima della data di svolgimento in prima convocazione.

Ciascun Associato fondatore, ordinario e sostenitore può delegare per iscritto un altro Associato avente diritto al voto a rappresentarlo nell'Assemblea. Ciascun Associato fondatore, ordinario o sostenitore non può essere portatore di più di una delega.

Ogni Associato, fondatore, ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza e con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione, salvo i casi appositamente disciplinati nei precedenti articoli, è valida qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto al voto intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, uti singuli, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10: Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, ed è eletto dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e la sua prima composizione è indicata nell'Atto Costitutivo.

Il Segretario e il Tesoriere, nel caso in cui non siano anche membri del Consiglio Direttivo, partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

ARTICOLO 11: Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare a mero titolo esemplificativo e quindi non limitativo:

- nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- presenta per l'approvazione all'Assemblea degli Associati, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia il bilancio preventivo che quello consuntivo;
- approva il programma annuale delle attività;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione degli Associati all'Associazione;
- delibera sull'esclusione degli Associati dall'Associazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata;
- determina i rimborsi o indennità da corrispondere ai collaboratori a qualsiasi titolo e stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale;
- delibera sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- stabilisce il più conveniente impiego del patrimonio;
- revoca le cariche associative nel caso di gravi inadempienze, con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Di ciascuna delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito Verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Dovrà, inoltre, essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta tre Consiglieri.

La convocazione deve avvenire con mezzi idonei almeno sette giorni prima della data dell'adunanza e deve essere accompagnata dalla trasmissione di un ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, con la presenza di almeno quattro componenti.

ARTICOLO 12: Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è investito della legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, determinando le materie da trattare all'ordine del giorno delle relative adunanze; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 13: Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica quattro anni.

Il Segretario detiene il Libro degli Associati e detiene e redige il Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati; coopera, in via generale, al funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Il Tesoriere è incaricato di redigere il rendiconto economico/finanziario e il consuntivo annuale e di sovrintendere al funzionamento amministrativo dell'Associazione; esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e redige le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, previo deposito presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea medesima.

Il Tesoriere provvede, inoltre, ad effettuare verifiche di cassa.

Il Tesoriere segnala senza indugio le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni; provvede alla regolare tenuta del Libro di Cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

ARTICOLO 14

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni, nonché a quelle previste dalle Leggi speciali.